

Introduzione

La pubblicazione della seconda edizione di questo libro a poco più di due anni dalla prima induce a riflettere sui recenti cambiamenti della tassazione delle attività finanziarie e, possibilmente, a cercare di individuarne una linea di tendenza. Un riscontro oggettivo semplice, ma di per sé indicativo, è rappresentato dall'incremento del numero di pagine. La causa, in parte, è da ricercare nell'approfondimento di tematiche ormai consolidate, ma prevalentemente è da attribuire a nuove fattispecie impositive che hanno complicato ulteriormente un quadro normativo sempre più carente di una visione unitaria.

La disciplina introdotta nel luglio del 1998 appariva innovativa e caratterizzata dall'obiettivo di ricondurre a tassazione, sia pure in una rigida distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, tutti i proventi di natura finanziaria realizzati al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa. Sono stati previsti tre regimi d'imposta opzionali e alternativi (dichiarazione, amministrato e gestito), con notevoli differenze sia in termini di modalità che di tempistica di applicazione del prelievo. Da un lato, il risparmio amministrato e la dichiarazione, caratterizzati dalla tassazione al momento della realizzazione del reddito, e dall'altro, il regime gestito, una vera novità nel panorama normativo, in cui il prelievo viene applicato in sede di maturazione sul risultato complessivo netto annuo della gestione finanziaria. Nel corso del tempo si è posto rimedio ad alcune distorsioni emerse con evidenza; una fra tutte, la divergenza di tassazione fra i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero (tassati al momento del realizzo) e quella applicata ad analoghi strumenti emessi del nostro ordinamento (tassati per maturazione), causa non ultima della crescente preferenza degli investitori verso i primi, concentrati nella ben nota piazza lussemburghese. L'imposta-

zione delineata dal legislatore del 1998 ha tuttavia mostrato col tempo limiti evidenti, vuoi per alcuni difetti intrinseci, vuoi per la difficoltà di rispondere in modo adeguato alla continua evoluzione dei prodotti finanziari.

Il divieto di compensazione (se non nel regime del risparmio gestito) dei redditi di capitale con le minusvalenze, diventa assolutamente inspiegabile in base al senso comune quando si conclude, come nel caso degli OICR, che i proventi derivanti da questa forma di investimento sono tassati comunque, senza possibilità di dedurre neanche le perdite derivanti dagli stessi. Inoltre, accanto alla sempre più sentita esigenza di ridurre il divario tra reddito tassato ed effettivo risultato dell'investimento finanziario del contribuente, il sistema presenta ancora alcune rigidità e incongruenze che andrebbero finalmente superate. L'emblema, come ben sa chi ha avuto modo di confrontarsi con questa tipologia di investimento, è costituito dalla tassazione dei proventi derivanti da conti correnti e depositi in valuta estera. Infatti, quando la giacenza complessiva degli stessi nel corso del periodo d'imposta è superiore ad una data soglia (circa 51mila euro) per almeno sette giorni lavorativi continui, viene considerato imponibile il semplice prelievo di valuta dal deposito o conto corrente. La tassazione di questi proventi, di per sé, non è criticabile. Risulta invece strano che, pur trattandosi di redditi diversi di natura finanziaria, normalmente oggetto dell'opzione per il regime del risparmio amministrato, la normativa non consenta l'applicazione di tale regime, costringendo quindi il contribuente a calcoli defatiganti per adempiere agli obblighi fiscali in sede di dichiarazione. Se poi esaminiamo il ruolo degli intermediari finanziari, è indubbio che, rispetto all'impostazione originaria, sono cresciuti sia il numero che la complessità degli adempimenti richiesti ai sostituti d'imposta, senza che questo ulteriore lavoro si traduca in una maggiore trasparenza verso il cliente (che è anche il contribuente). Basta pensare alle aliquote oggi vigenti in relazione alle diverse tipologie di emittenti e ai complessi calcoli per la determinazione della base imponibile, per rendersi conto della progressiva perdita di consapevolezza, in capo all'investitore, dell'effettivo carico fiscale gravante sui redditi di natura finanziaria.

Viene quindi giustamente invocata da più parti una riforma che consenta di superare questi limiti, anche se, al momento, manca ancora una visione chiara di quale sia la direzione da intraprendere. Forse basterebbe ricercare nei punti di forza della disciplina vigente la base di partenza da cui prendere le mosse. Non si può nascondere, infatti, che il regime del risparmio gestito, dopo l'opportuna correzione sugli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano, si presenta tutt'oggi pienamente attuale, essendo quello che meglio risponde alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione sopra descritte.

Ammettere la deducibilità delle minusvalenze non solo dalle plusvalenze ma anche dai redditi di capitale ai fini della determinazione del risultato com-

plexivo imponibile netto e consentire l'abbattimento della base imponibile anche con riferimento ad oneri non deducibili altrimenti (qual è, nell'ambito del risparmio amministrato, l'imposta di bollo), sono tutte caratteristiche che denoterebbero attenzione verso le esigenze di trasparenza, efficienza, equità della tassazione e semplificazione degli adempimenti posti a carico degli intermediari. Da questo punto di vista non sembrano esservi oggi alternative comparabili all'adozione del sistema del risparmio gestito come fulcro per l'impostazione di una nuova disciplina che ne preveda l'applicazione in relazione al complesso del rapporto intrattenuto con l'intermediario finanziario, sia esso di mera amministrazione che di gestione patrimoniale.

La razionalizzazione dell'impianto normativo non può nemmeno prescindere dalla rivisitazione anche dell'imposta di bollo sulle rendicontazioni relative a strumenti finanziari, con l'eliminazione di alcune macroscopiche incongruenze. È tempo di togliere il "velo" dell'imposta di bollo e avere il coraggio di disciplinare questo prelievo per quello che esso – come è chiaro a qualunque investitore – effettivamente è: un'imposta patrimoniale sulla ricchezza mobiliare. In quanto imposta patrimoniale, un elementare criterio di equità richiederebbe infatti di applicare la tassazione tenendo conto della giacenza media del portafoglio nel corso del periodo d'imposta.

Se questi obiettivi verranno raggiunti, la terza edizione sarà probabilmente meno ponderosa.

Gli Autori